




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1560 e abb.

Delega al Governo in materia di florovivaismo

N. 172 – 7 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1560 e abb.

Delega al Governo in materia di florovivaismo

N. 172 – 7 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 5	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1560 e abb.
Titolo:	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Iniziativa:	Governo
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Gadda (IV-C-RE)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di florovivaismo ed è stato assunto come testo base dalla XIII Commissione (Agricoltura) nell'ambito dell'esame, in sede referente, di un'analogo proposta di legge vertente sulla stessa materia (A.C. 389).

È oggetto della presente nota il testo del citato progetto di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il parere (seduta del 17 gennaio 2024).

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile, mentre gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono provvisti di relazione tecnica. Il testo in esame si compone di 5 articoli.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

Si segnala che la citata proposta di legge abbinata A.C. 389 riproduce il testo della proposta di legge recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, il 4 novembre 2020 (A.C. 1824), e trasmesso al Senato (S. 2009), che non ne ha tuttavia concluso l'esame prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Si segnala altresì che, ai fini della verifica delle quantificazioni, le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura non risultano ora utilizzabili, salve limitate eccezioni, sia per le differenze della disciplina allora esaminata rispetto al testo di iniziativa governativa presentato in questa legislatura, sia in quanto la proposta di legge approvata nella XVIII legislatura dalla Camera reca norme di immediata applicazione mentre il provvedimento assunto ora come testo base reca norme di delega.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (articolo 1), secondo i principi e i criteri direttivi che, tra l'altro, prevedono:

- di disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo le attività agricole e quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio [articolo 2, comma 1, lettera *a*)];
- di definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile¹ e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore [articolo 2, comma 1, lettera *b*)];
- un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Ministero) [articolo 2, comma 1, lettera *c*)];
- l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore [articolo 2, comma 1, lettera *d*)];
- l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico [articolo 2, comma 1, lettera *e*)]; il Piano individua azioni volte, fra l'altro, alla formazione professionale, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo [articolo 2, comma 1, lettera *e*-bis)]. Il Piano individua, inoltre, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche [articolo 2, comma 1, lettera *f*)];
- la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo che comprenda la quantificazione e la caratterizzazione di quanto in coltivazione con la relativa rilevazione dei prezzi [articolo 2, comma 1, lettera *g*)];

¹ Si ricorda che il citato articolo reca la definizione di imprenditore agricolo e di attività connesse.

- la pianificazione ed istituzione di piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso l'estero [articolo 2, comma 1, lettera *b*)];
- misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici [articolo 2, comma 1, lettera *d*)];
- una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali [articolo 2, comma 1, lettera *h*)];
- di disciplinare i centri per il giardinaggio quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e di definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica [articolo 2, comma 1, lettera *m*)];
- la promozione dell'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti [articolo 2, comma 1, lettera *o*)];
- criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale [articolo 2, comma 1, lettera *q*)];
- definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni [articolo 2, comma 1, lettera *s-bis*)];
- la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali [articolo 2, comma 1, lettera *s-ter*)].

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati (articolo 3).

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*)², pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo

² Istituzione di un ufficio dirigenziale non generale presso il Ministero.

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (articolo 4, comma 1).

Si prevede, infine, che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge, in materia di piattaforme logistiche, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie (articolo 4, comma 2).

Si prevede infine e in via generale che, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 (che, si rammenta, prevede l'istituzione di un ufficio dirigenziale non generale), dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4, comma 3).

La relazione tecnica con riferimento alle norme recate dal provvedimento in esame evidenzia quanto di seguito illustrato.

Articolo 1

La disposizione, che individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, lettera c)

La norma prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il Ministero, di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività. La relazione tecnica afferma che qualora si dovesse procedere alla costituzione del suddetto Ufficio, i funzionari e gli assistenti che ne faranno parte saranno individuati nell'ambito delle risorse umane interne all'Amministrazione. Da tale circostanza consegue che siano esclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo l'incremento della dotazione organica relativamente alla sola figura dirigenziale di II fascia preposta all'Ufficio *de quo*, sempre nell'eventualità della sua costituzione. La relazione tecnica precisa che il costo unitario in base ai vigenti CCNL AREA I e Funzioni centrali per un dirigente non generale è di euro

165.163,94 a cui vanno aggiunti 1.555,40 euro a titolo di buoni pasto annuali, e 2.000 euro circa per le spese strumentali. Il reclutamento di tale figura dirigenziale avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in corso di indizione in virtù del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Articolo 2, comma 1, lettera d)

La norma prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore. La relazione tecnica specifica che all'attuazione, nella legge di delega, di tale disposizione si provvederà attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, lettere e) ed f)

Le norme prevedono l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico [lettera e)] che individui azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche [lettera f)]. Secondo la relazione tecnica i due criteri direttivi descritti hanno carattere ordinamentale e pertanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, lettera g)

La norma prevede la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore. La norma sarà attuata, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, mediante l'istituzione nell'ambito del Tavolo tecnico [di cui alla precedente lettera d) ndr] dell'“Osservatorio dei dati statistici” con esperti degli enti competenti già presenti.

All'attività del Tavolo tecnico, e dunque anche dell'Osservatorio dei dati statistici, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica esplicita che le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca. Ai partecipanti al suddetto Tavolo, prosegue la relazione tecnica, non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, lettera h)

La norma prevede la pianificazione ed istituzione di piattaforme logistiche, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso

l'estero. La relazione tecnica precisa che la spesa da sostenere per l'attività di pianificazione, finalizzata all'individuazione dei siti idonei alla realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, non è allo stato quantificabile ma rileva che tale attività, per la parte di competenza del Ministero, è di tipo giuridico-amministrativo. La relazione tecnica conclude che sebbene l'onere non sia allo stato quantificabile, l'attività in questione rientra nello svolgimento ordinario dei compiti svolti dall'Ufficio competente (da imputare al capitolo 7052).

Articolo 2, comma 1, lettera i)

La norma prevede misure per la riconversione in siti agroenergetici degli impianti serricoli destinati al florovivaismo ossia attività che sono a carico dei soggetti privati interessati per cui, attualmente, non sono previsti incentivi a carico della amministrazione pubblica. Pertanto, conclude la relazione tecnica, dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, lettera l)

La norma prevede una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero, un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali. La relazione tecnica assume che dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di attività *una tantum* si provvede, nell'arco dell'anno 2023, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sui capitoli di spesa 7625, riguardante i Programmi per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, e il capitolo 7643 per l'attuazione dei Piani nazionali di settore al fine di favorire la gestione forestale e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi.

Articolo 2, comma 1, lettera m)

La norma prevede che sia dettata la disciplina dei centri per il giardinaggio quali imprese agricole. La relazione tecnica precisa che la disciplina dei centri per il giardinaggio sarà gestita dagli uffici del Ministero e, pertanto, dal principio in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 1, lettera o)

La norma prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy e presso le Facoltà di agraria, mediante corsi di specializzazione e previa eventuale concertazione con le altre Autorità competenti. La relazione tecnica chiarisce che il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e del merito hanno

indicato che i corsi di specializzazione eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. A tal proposito la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, dispone che "Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile". Pertanto, l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione non incide sul finanziamento che lo Stato eroga alle Università, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La previsione consente, inoltre, di dare attuazione al regolamento sul manutentore del verde di cui all'art. 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, da parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

Articolo 2, comma 1, lettera q)

La norma prevede di inserire nei piani di sviluppo regionale dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche. La relazione tecnica afferma che il principio direttivo descritto ha natura programmatica e ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, la relazione tecnica precisa che i Piani di sviluppo regionale sono finanziati da risorse comunitarie.

La relazione tecnica, infine, nel descrivere il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli 3 e 4, fa presente che “I decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite, devono essere corredati della relativa relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, con particolare riferimento ai criteri contenuti nelle lettere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificabili *ex ante*, al momento individuabili in particolare con riferimento alla lettera *b*), alla quale applicare le procedure di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

Si rammenta che nella XVIII legislatura, in sede di esame dell’AC 1824 (vedi la premessa), il **Governo** aveva depositato, presso la Commissione Bilancio della Camera, una Nota tecnica del MEF (seduta del 29 settembre 2020) nella quale, con riferimento all’articolo 13 (Centri per il giardinaggio) - poi divenuto articolo 12 nel testo presentato in Assemblea - si evidenziava quanto segue: “L’articolo prevede che i centri per il giardinaggio che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi nell’attività agricola. Ad essi si applicano le regole fiscali vigenti. La disposizione è suscettibile di determinare oneri in termini di minori entrate [...]”.

In sede di espressione del parere all’Assemblea (seduta del 28 ottobre 2020), la **Commissione Bilancio** rilevava quindi la necessità di:

- “modificare l’articolo 12 precisando, al comma 1, che le regole fiscali applicabili ai centri per il giardinaggio sono quelle individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto di un’apposita clausola di invarianza finanziaria da inserire al comma 2 e prevedendo, sempre al citato comma 2, che il predetto regolamento debba essere adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando che dall’applicazione ai centri per il giardinaggio delle menzionate regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dal predetto schema di regolamento, [...] inserire all’articolo 12, dopo il comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione; [...]”.

Essa formulava dunque, sul testo del provvedimento, un parere favorevole con alcune condizioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, fra le quali una volta a recepire nel testo del provvedimento le predette prescrizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame delegano il Governo ad adottare decreti legislativi concernenti il settore florovivaistico basati su principi e

criteri direttivi alcuni dei quali appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari. Si fa in particolare riferimento alle disposizioni che prevedono:

- l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [articolo 2, comma 1, lettera *c*];
- l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore [articolo 2, comma 1, lettera *d*];
- la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo che includa la rilevazione dei prezzi [articolo 2, comma 1, lettera *g*];
- la pianificazione e istituzione di piattaforme logistiche, ai fini della movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera verso l'estero [articolo 2, comma 1, lettera *h*];
- la ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali [articolo 2, comma 1, lettera *l*];
- la disciplina dei centri per il giardinaggio quali imprese agricole [articolo 2, comma 1, lettera *m*];
- la promozione dell'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy e presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria [articolo 2, comma 1, lettera *o*];
- criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale [articolo 2, comma 1, lettera *q*].

Con riferimento a tali criteri direttivi la relazione tecnica esclude esplicitamente profili di onerosità delle norme recate dalla lettera *c*), ad eccezione della spesa da sostenere per la retribuzione di un dirigente di II fascia, nonché dalle lettere *d*), *g*), *m*), *o*), affermando che la loro attuazione avverrà avvalendosi delle risorse disponibili.

La relazione tecnica afferma altresì che gli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), relativo all'istituzione di piattaforme logistiche, non sono quantificabili e che i compiti amministrativi impliciti nella sua attuazione rientrano tra le attività istituzionali del Ministero.

La relazione tecnica inoltre assume che dall'attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), in materia di marchi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di attività *una tantum* ad esse si provvede, nell'arco dell'anno 2023, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sui capitoli di spesa 7625, riguardante i Programmi per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, e il capitolo 7643 per l'attuazione dei Piani nazionali di settore al fine di favorire la gestione forestale e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi.

La relazione tecnica, infine, esclude effetti finanziari in relazione all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), che prevede criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, affermando che le premialità previste sono inserite nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale che sono finanziati da risorse europee.

Tanto premesso, si rileva innanzitutto che andrebbe valutata l'opportunità di ridurre, limitatamente all'anno 2024, l'onere relativo all'istituzione di un ufficio dirigenziale non generale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), tenuto conto del tempo ancora necessario per la conclusione dell'*iter* legislativo afferente al presente provvedimento.

Inoltre, nel prendere atto del fatto che la relazione tecnica esplicitamente esclude oneri dall'attuazione dei principi e criteri direttivi dianzi citati, si rileva tuttavia, quanto alla lettera *h*), in materia di piattaforme logistiche, che la relazione stessa non specifica, come invece sarebbe necessario, a carico di chi spetterà provvedere alla materiale realizzazione delle piattaforme stesse e a valere su quali risorse, giacché per poter escludere tale specificazione non appare sufficiente il mero rinvio operato dall'articolo 4, comma 2, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In secondo luogo la relazione tecnica

non chiarisce se la qualificazione dei centri per il giardinaggio quali imprese agricole, effettuata dalla lettera *m*), possa comportare l'applicazione di norme fiscali o previdenziali di maggior favore rispetto a quelle oggi applicate. Si rammenta, a questo riguardo che, in merito ad un'analogia disposizione, per altro di immediata applicazione, contenuta nell'AC 1824 presentato nella XVIII legislatura, il Governo, con Nota depositata presso la Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 29 settembre 2020, aveva ritenuto che essa, in quanto disponeva che i centri per il giardinaggio che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi nell'attività agricola, fosse suscettibile di determinare minori entrate.

Tenuto conto di ciò, la Commissione Bilancio, nella seduta del 28 ottobre 2020, nell'esprimere parere favorevole sul testo del citato provvedimento, aveva formulato una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere, da un lato, che le regole fiscali applicabili ai centri per il giardinaggio fossero quelle individuate da un regolamento sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, dall'altro, che lo schema del medesimo regolamento fosse corredato di relazione tecnica e trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare dei relativi effetti finanziari.

Ciò stante, in merito a tutti i predetti profili di potenziale onerosità, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In particolare, per quanto riguarda la lettera *l*), posto che l'esercizio 2023 si è ormai concluso e che la relazione tecnica non fornisce informazioni al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se sui capitoli indicati dalla medesima relazione su cui dovrà provvedersi all'attuazione del principio e criterio direttivo in materia di marchi sussistano disponibilità anche con riferimento all'anno 2024, ferma restando comunque la necessità di assicurare che l'utilizzo di tali disponibilità non pregiudichi il completamento degli interventi di spesa già programmati per lo stesso anno con riferimento ai predetti capitoli. Si rileva, inoltre che alcuni dei principi di delega previsti dal provvedimento, potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari, sono stati introdotti nel corso dell'esame parlamentare da emendamenti non corredati di relazione tecnica. Si fa riferimento in particolare ai seguenti principi e criteri direttivi:

- l'articolo 2, comma 1, lettera *e*-bis) che stabilisce che il Piano nazionale del settore florovivaistico individui azioni volte, fra l'altro, alla formazione professionale, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo;
- articolo 2, comma 1, lettera *s*-bis), che prevede di definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
- l'articolo 2, comma 1, lettera *s*-ter), che prevede la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se le citate azioni volte alla formazione professionale, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo siano da attuare a carico della finanza pubblica. Il Governo dovrebbe altresì chiarire se la definizione e l'incentivazione dell'avvio delle filiere produttive di livello regionale, nonché la definizione di condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica possa essere suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si segnala una discrasia tra il testo delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, e quanto riportato dalla relazione tecnica a commento di tale disposizione. Infatti, mentre il testo della disposizione in esame sembra individuare come unico principio e criterio direttivo cui applicare la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, quello concernente le piattaforme logistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della presente legge, la relazione tecnica sembra invece riferire l'applicabilità della medesima procedura non solo alla citata lettera *h*), ma a tutte le lettere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificabili *ex ante*. In proposito appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dalla presente legge.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernente l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel rilevare che il richiamato accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta le occorrenti disponibilità, si segnala tuttavia l'esigenza che - in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 - sia aggiornata la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2024-2026.

Si rileva inoltre che, pur in assenza nel testo di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, considerando che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023), con una disposizione di carattere generale, ha conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso anno 2024.

Per quanto riguarda l'attuazione degli altri principi e criteri direttivi della delega, il comma 3 dell'articolo 4 reca, in via generale, una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla

presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, si ricorda che, con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), in materia di marchi, la relazione tecnica specifica che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi far fronte ai necessari adempimenti, nell'anno 2023, a valere sulle risorse dei capitoli 7625³ e 7643⁴ dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo si segnala che il citato capitolo 7625 non reca stanziamenti di competenza per il triennio 2024-2026, mentre il capitolo 7643 risulta finanziato per l'anno 2024, per un importo di 380.000 euro⁵. Andrebbero, quindi, acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare ricorso alle risorse appostate sui medesimi capitoli con riferimento all'esercizio 2024.

Il comma 2 dispone inoltre che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. La disposizione precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h)⁶, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno,

³ “Contributi per le iniziative dirette alla realizzazione di programmi e attività per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole”.

⁴ “Somme occorrenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore”.

⁵ Si veda, in proposito, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, n. 41, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.”, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 303 del 30 dicembre 2023.

⁶ Tale principio e criterio direttivo concerne la pianificazione e istituzione, a livello nazionale, di piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In proposito, nel rinviare a quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, sotto il profilo della formulazione della disposizione si segnala l'opportunità di preporre la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, riferita in generale all'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento, alle disposizioni di cui al comma 2 che, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, disciplinano l'ipotesi dell'adozione di decreti legislativi che determinano oneri e il relativo meccanismo di copertura finanziaria.

Sul complesso dei profili richiamati appare necessario acquisire l'avviso del Governo.